

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE

Affari Istituzionali - Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa Europea - Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali Sicurezza delle Città - Risorse Umane - Ordinamento della Regione

Il Presidente

Al Presidente della Giunta Regionale
Al Presidente del Consiglio
Ai componenti l'Ufficio di Presidenza
Al Capo dell'Opposizione
Ai Presidenti Commissioni Consiliari
Ai Presidenti Gruppi Consiliari
Al Segretario Generale del Consiglio
Al Direttore Generale Attività Legislativa
LL. SS.

Oggetto: Proposta di Legge: "Disposizioni per il riconoscimento dei Circoli Nautici della Campania", depositata in data 12 aprile 2021". Reg. Gen. n.97

Comunico che la I Commissione Consiliare Permanente, riunitasi nella seduta del 9 luglio 2021, nel procedere all'esame del provvedimento indicato in oggetto, a maggioranza dei presenti e con l'astensione del Gruppo Movimento 5 Stelle, ha espresso parere favorevole all'approvazione del testo nella formulazione che si allega alla presente.

Ai sensi del comma 7, dell'articolo 40, del Regolamento Interno del Consiglio Regionale, la Commissione ha, inoltre, designato relatore in Aula il consigliere Picarone.

Cordiali saluti

- f.to dott. Giuseppe Sommese -



PROPOSTA DI LEGGE

"Disposizioni per il riconoscimento dei Circoli Nautici della Campania"





Art. 1 - Principi e finalità-

- 1. La Regione Campania riconosce e valorizza il ruolo dei Circoli Nautici, anche quali associazioni (ASD) o società sportive dilettantistiche (SSD) nel settore degli sport acquatici, nel rispetto dell'unità dell'ordinamento sportivo nazionale, ed i valori di amicizia dagli stessi condivisi costituenti la passione comune per la nautica e l'amore per il mare e per l'intero ecosistema marino. Favorisce la realizzazione di iniziative, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati per lo sviluppo sostenibile e compatibile con la tutela della biodiversità e degli ecosistemi marini, della nautica da diporto, delle infrastrutture costiere, la promozione del turismo nautico e di tutte le attività economiche, produttive sociali e culturali a queste collegate.
- 2. La Regione Campania favorisce lo sviluppo, l'organizzazione e la promozione degli sport nautici in ambito marino, fluviale e lacustre o comunque connessi al mare e la diffusione della cultura marinaresca, della solidarietà e della salvaguardia della vita umana in mare e la tutela dell'ambiente marino e costiero coinvolgendo tutti i ceti sociali e tutte le fasce della popolazione.

Art. 2 Albo regionale dei Circoli Nautici

 La Regione valorizza il ruolo dei Circoli Nautici garantendone l'autonomia di espressione culturale e di forma associativa, nel rispetto delle garanzie di partecipazione democratica alla vita sociale e dei principi di solidarietà e pluralismo.



- 2. In ragione della funzione sociale connessa all'attività didattico-culturale e all'attività sportiva dilettantistica svolta dai Circoli Nautici, quale fattore di crescita sul piano relazionale e culturale, senza scopi di lucro, se ne riconosce per ogni effetto consentito la contribuzione ad una finalità sociale e di perseguimento degli obiettivi di solidarietà in condizioni di efficienza economica ed adeguatezza, nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.
- 3. E' istituito l'albo regionale dei Circoli Nautici.
- 4. I Circoli Nautici iscritti all'Albo perseguono finalità esclusivamente sociali o ricreative senza scopo di lucro.
- 5. La Giunta regionale è delegata a regolamentare le modalità di gestione dell'albo e a verificare la sussistenza dei requisiti necessari ai Circoli Nautici per la relativa iscrizione.
- 6. L'albo regionale dei Circoli Nautici è pubblicato ed è aggiornato annualmente in apposita sezione del sito della Regione.
- 7. L'iscrizione all'Albo dei Circoli Nautici è consentita ai Circoli Nautici, quale che ne sia la denominazione, che abbiano ottenuto il riconoscimento a fini sportivi del circolo nautico quale associazione sportiva dilettantistica, ai sensi dell'art. 7, D.L. 136/2004.
- 8. L'iscrizione all'Albo dei Circoli Nautici presuppone il riconoscimento, anche per gli effetti dell'articolo 5 comma 1 lett t) e v) del D.lgs 117/17 dei Circoli Nautici, quali organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e società e associazioni sportive dilettantistiche attive per l'organizzazione e gestione di attività sportive e per la promozione della cultura della legalità.





Art. 3 Associazione Circoli Nautici della Campania

- 1. La Regione Campania riconosce alla "Associazione Circoli Nautici della Campania", la personalità giuridica ai sensi dell'art. 7, D.P.R. 361/2000, e ne approva lo statuto in qualità di associazione rappresentativa dei Circoli Nautici della Campania, con ruolo di coordinamento, garantendo l'autonomia di espressione culturale e di forma associativa degli stessi nel rispetto delle garanzie di partecipazione democratica alla vita sociale e dei principi di solidarietà e pluralismo.
- 2. I Circoli Nautici, i gruppi sportivi dilettantistici e le altre associazioni sportive dilettantistiche aderenti alla Associazione Circoli Nautici della Campania sono ritenuti di diritto in possesso dei requisiti necessari all'iscrizione nel relativo albo regionale, restando l'iscrizione subordinata alla presentazione di formale istanza.

Art. 4 (Finalità dell'Associazione regionale dei Circoli Nautici)

- 1. L'Associazione dei Circoli Nautici della Campania persegue le finalità tipiche del libero associazionismo in favore dei propri associati per lo sviluppo e la diffusione della cultura marinaresca che si manifestano in una coscienza ambientale ed un senso civico di rispetto e tutela dell'ecosistema marino, nonché attività finalizzate all'inclusione sociale ed alla promozione e tutela del territorio.
- 2. L'Associazione dei Circoli Nautici della Campania sostiene:
- a) la produzione, distribuzione e la diffusione materiale scientifico, tecnico, culturale, didattico, attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione anche periodici, per favorire lo sviluppo, l'organizzazione e la promozione degli sport nautici o comunque connessi al mare, ai fiumi ed ai laghi promuovendo la cultura della legalità;





- b) l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, nonché delle attività di carattere sociale, culturale e promozionale ed ogni altra iniziativa negli enti locali territoriali, luoghi di lavoro, istituti, università, atta a diffondere la cultura della tutela e della promozione dell'ambiente marino, fluviale, lacustre e costiero;
 - c)la realizzazione di iniziative e campagne di monitoraggio e sensibilizzazione, anche con il coinvolgimento diretto di volontari e cittadini, ad esempio attraverso la *citizen science* in difesa dell'ambiente marino e costiero, del territorio, del paesaggio e della natura marina, del suolo e dei fondali e riguardo ai cambiamenti climatici;
- d) lo svolgimento delle attività di educazione ambientale per il mondo della scuola, anche attraverso campagne ed iniziative per estendere la conoscenza di zone di interesse ambientale e naturalistico, nonché attività di formazione per le specifiche professionalità connesse al mondo della nautica e degli sport acquatici;
- e) la promozione, realizzazione e organizzazione di attività e iniziative finalizzate allo sviluppo della pratica motoria e sportiva per tutti per il benessere fisico e mentale delle persone, alla valorizzazione delle risorse umane, naturali e culturali, alla costruzione di alternative di sviluppo della "blue economy";
- f) , la promozione ed organizzazione di eventi e momenti di incontro e momenti di pratica sportiva delle discipline acquatiche finalizzati al coinvolgimento di soggetti deboli e svantaggiati e diversamente abili, favorendo il superamento di ogni forma di disagio, di discriminazione sociale e culturale;
- g) la promozione della cultura del Servizio Civile Universale attraverso la realizzazione di progetti atti a coinvolgere giovani nella promozione del volontariato quale strumento di cittadinanza attiva;





h) Interventi di "Promozione alla salute", non esclusi i programmi strutturati di esercizio fisico per soggetti a rischio e per soggetti disabili, anche dotandosi di una propria struttura di riferimento per la tutela medico sportiva a tutela di tutti i praticanti

Art. 5 (Consulta permanente per i problemi della nautica e degli sport acquatici)

- 1. E' istituita la Consulta permanente per i problemi della nautica presso la Regione Campania denominata Consulta permanente per la funzione sociale del mediterraneo e delle altre acque navigabili.
- 2. La Consulta rappresenta il momento di raccordo tra le categorie interessate dalla presente legge e la Regione Campania. Raccoglie le istanze provenienti dalle parti interessate e le traduce in atti di indirizzo che individuano le linee di azioni che ritiene prioritarie.
- 3. Definisce annualmente, in accordo con l'Associazione e gli altri soggetti partecipanti, le tematiche di carattere generale che caratterizzeranno la festa del mare.
- 4. La Consulta è composta dai seguenti membri:
 - a) un consigliere regionale, individuato dal Presidente del Consiglio regionale, che la presiede;
 - b) I' assessore al turismo e allo sport o un suo delegato;
 - c) un direttore generale della Giunta regionale competente in materia di turismo, assistenza sociale o portualità e demanio marittimo, designato dalla Giunta regionale, che potrà partecipare anche mediante un suo delegato;
 - d) il Presidente e/o un rappresentante delegato dell'Associazione Circoli Nautici della Campania.





- e) Un medico specializzato in medicina dello sport nominato dall'Associazione dei medici sportivi italiani.
- 4. Il Consiglio regionale, la Giunta regionale e l'Associazione dei circoli nautici proporranno, di volta in volta, soggetti di particolari e specifici profili professionali dei quali riterranno opportuna la partecipazione alle riunioni. Il presidente individuato alla lettera a) procederà alla convocazione di questi soggetti quando proposto dai componenti della consulta.
- 5. La Consulta entro un mese dall'insediamento approverà un regolamento con il quale stabilire le modalità di funzionamento. Il regolamento verrà inviato all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per l'approvazione. Trascorsi 60 giorni dall'invio, il regolamento si considera direttamente approvato.

Art. 6 (Programmazione regionale in materia di turismo - Premio annuale dei circoli nautici)

- 1. La Regione Campania, incentiva le attività della Associazione Circoli Nautici della Campania, dei Circoli Nautici iscritti all'Albo Regionale in coerenza con la programmazione regionale in materia di turismo e con la programmazione di riferimento.
- 2. E' istituito il Premio annuale dei circoli nautici della Campania con lo scopo di promuovere manifestazioni sportive di carattere nazionale ed internazionale. ed in occasione della Giornata del Mare e della Cultura marina riconosciuta nel giorno 11 aprile, dall'art.52, del D.lgs, 171/05.
- 3. L'organizzazione del premio è demandata alla Associazione Circoli Nautici della Campania.





Art. 7 (Norma finanziaria)

 Per l'attuazione della presente legge è disposto uno stanziamento di €. 50.000,00 a valere sulla missione 6, Programma 1, Titolo I sul bilancio di previsione della regione Campania per il triennio 2021 – 2023.

Art. 8 (Entrata in vigore)

 La presente legge entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.





RELAZIONE ILLUSTRATIVA

I Circoli Nautici rappresentano una rete sul territorio della Regione Campania in grado di svolgere un ruolo di sentinelle rispetto alle problematiche complessive collegate alla tutela del mare e dell'ecosistema marino.

Hanno antica tradizione e sono storicamente radicati sul litorale marittimo con una profonda conoscenza anche del tessuto culturale e sociale del territorio retrostante. Le attività svolte dai circoli nautici a livello di aggregazione per fini sportivi e sociali e la loro antica tradizione marinaresca li rende soggetti ideali per una interlocuzione istituzionale sulle problematiche della navigazione da diporto, per le attività sportive anche con finalità di inclusione sociale. Incentivare le loro attività, includendo anche la possibilità di svolgere attività diportistiche sugli alvei dei fiumi e dei laghi può costituire un interessante volano di sviluppo dell'economia e del turismo non solo per la fascia costiera, ma anche per le aree interne i cui bacini fluviali e lacustri consentano l'utilizzo di imbarcazioni di piccolissimo cabotaggio come canoe o barche a vela di classi minori. La loro attività di avviamento allo sport per i giovanissimi può consentire l'ampliamento del bacino di utenza per i ragazzi fruitori delle strutture sportive messe a disposizione, ma anche l'utilizzo della pratica sportiva per avviare allo sport ragazzi disabili o provenienti da fasce disagiate.

Sono soggetti in grado di cogliere tutte le necessità e i problemi dei diportisti e degli amanti del mare e di costruire programmi e progetti con l'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi e della fruizione del bene comune rappresentato dal mare.





Lo sviluppo della nautica da diporto, delle infrastrutture costiere, la promozione del turismo nautico e di tutte le attività economiche, produttive sociali e culturali a queste collegate, rappresenta una vera opportunità per la Regione Campania.

Sostenere i Circoli Nautici della Regione Campania anche attraverso il loro coordinamento significa sostenere soluzioni ai problemi ambientali che affliggono il territorio regionale, favorire ricerca, studio e progetti inerenti lo sviluppo del turismo nautico, realizzare reti per lo sviluppo di interessi comuni fra le autorità costiere e le attività economiche finalizzate alla cooperazione per la crescita comune della Regione Campania.

Sono inoltre soggetti che possono espletare rilevanti attività nell'ambito delle priorità individuate dal Codice del terzo settore approvato con D.lgs. 117/2017.

Il presente disegno di legge si compone di numero 7 (sette) articoli.

L'articolo 1 illustra le finalità della legge e la funzione sociale svolta dai circoli nautici della Campania.

L'articolo 2 riconosce l'albo regionale dei circoli nautici e ne disciplina le modalità di iscrizione rinviando le stesse alla adozione di apposito regolamento. Allo stesso tempo promuove la costituzione di associazioni che riuniscano ed interpretino le istanze dei problemi della nautica ed individua già quali in possesso dei requisiti di iscrizione gli aderenti alla associazione. Istituisce altresì la consulta permanente per i problemi della nautica presso la Regione Campania.

L'art. 3 specifica le finalità dell'associazione regionale dei circoli nautici rappresentando le attività delle quali deve farsi promotrice per lo sviluppo economico e sociale della Regione Campania .





L'art. 4 definisce le finalità dell'associazione dei circoli nautici individuando le principali linee di azione e le attività ed i percorsi per realizzare i fini sociali, culturali e sportivi assegnati loro.

L'art. 5 prevede la possibilità per la Regione Campania di elargire dei contributi per il finanziamento di iniziative a sostegno di ricerca e sviluppo nei settori individuati di interesse per la tutela del mare. Istituisce il Premio annuale dei circoli nautici con lo scopo di promuovere manifestazioni sportive di carattere nazionale ed internazionale. L'art. 6 contiene la norma finanzia che prevede un contributo per la realizzazione del Premio annuale dei circoli nautici

L'art. 7 disciplina l'entrata in vigore della legge.

RELAZIONE FINANZIARIA

La presente proposta di Legge comporta la spesa di €. 50.000,00 a carico del bilancio regionale da farsi gravare sulla missione sport come contributo una tantum per la realizzazione del premio annuale dei circoli nautici, trova capienza all'interno delle risorse stanziate nella missione riportata nella norma a causa del mancato utilizzo delle stesse per le originarie finalità.

